

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”*, e, in particolare l’articolo 1, comma 85, lettera f), che pone i programmi di giustizia riparativa *“quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative”*.

Viene introdotto, per la prima volta, nel nostro sistema, un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o espressi attraverso un reato) che si avvale di metodi comunicativo-dialogici volti a promuovere l’incontro tra autore e vittima (si pensi alla *mediazione*), la responsabilizzazione dell’autore di reato, la riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso.

Con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, viene, per la prima volta, affermata la centralità, nel procedimento penale, della vittima, chiamata a partecipare e ad intervenire nel procedimento con un ruolo attivo, come soggetto e non più come mero mezzo di prova.

La valorizzazione della vittima e la necessità di tutelarla, nella fase della esecuzione della pena, così come richiesto dalla Direttiva n. 29 del 2012 costituiscono un vincolo derivante dall’ordinamento dell’Unione europea capace di orientare le scelte del legislatore nazionale.

Al comma 2 dell’articolo 12, la Direttiva n. 29 del 2012 stabilisce che *“gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio”*.

Dalla lettura congiunta dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 8 della summenzionata Direttiva secondo cui *“gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale”*, deriva l’obbligo per gli Stati membri di rendere disponibili i servizi di giustizia riparativa.

Già la riforma operata con legge 28 aprile 2014, n. 67, recante *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”*, ha esteso la possibilità di ricorrere a pratiche di mediazione anche per reati commessi da adulti puniti in astratto con pena fino a quattro anni di reclusione, nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova, istituto che ricalca, nelle linee portanti, l’omologo previsto dal Decreto del Presidente



della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Sebbene la legge delega preveda di introdurre la giustizia riparativa con esclusivo riferimento all'esecuzione della pena (anche extra-muraria), è tuttavia consentito al legislatore delegato di strutturare una normativa di settore che risponda ad un preciso obbligo sovranazionale.

Anche la "Proposta di Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in ambito penale 2018" auspica un potenziamento dei programmi di giustizia riparativa in sinergia con il sistema penale.

Ne è derivata la scelta di prevedere, in una legge autonoma, le disposizioni in materia di giustizia riparativa concernenti le garanzie, i presupposti applicativi, il tipo di programmi, le condizioni di accesso, lo standard di formazione dei mediatori, l'utilizzabilità degli esiti dei singoli programmi nell'ambito del procedimento.

Tali norme sono state elaborate con riferimento ai programmi di giustizia riparativa da espletare nella fase esecutiva della pena ma applicabili anche ai percorsi di giustizia riparativa già previsti dal legislatore nel corso del processo ordinario di cognizione.

La definizione di giustizia riparativa è stata elaborata sulla base delle indicazioni sovranazionali (tra le principali: la *Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19*; i *Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters*, elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002; la *Raccomandazione R (2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010; la *Direttiva 2012/29/UE*) e della dottrina internazionale.

Tale definizione riprende l'approccio di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella ricerca condivisa di un possibile accordo di riparazione.

L'ingresso dei programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena ha comportato la necessità di prevedere le seguenti garanzie:

- a) il diritto delle parti all'informazione circa i programmi di giustizia riparativa disponibili, la possibilità di accedervi nonché il significato, lo svolgimento e le ricadute della partecipazione a detti programmi;
- b) il diritto delle parti a che i programmi di giustizia riparativa siano su base volontaria e consensuale (con consenso informato e ritraffabile);



- c) la non utilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni rese durante il percorso di giustizia riparativa, in relazione al fatto per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna;
- d) il fatto che il mediatore non possa deporre sul contenuto di quanto riferito dalle parti nel corso delle attività svolte, in relazione al medesimo fatto di cui alla lettera c).

Le garanzie sopra indicate sono altresì funzionali all'esigenza di evitare che i percorsi di giustizia riparativa possano causare forme di vittimizzazione secondaria.

Con riferimento alla formazione dei mediatori, la Direttiva n. 29 del 2012 richiede una formazione iniziale accurata e un *training* costante. La formazione deve altresì insistere sulla deontologia del mediatore, e sulle abilità e competenze comunicative che il mediatore mette in campo con le vittime, i rei e gli altri soggetti potenzialmente coinvolti. Su tale ultimo profilo si soffermano le linee guida della *European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – Better Implementation of Mediation in the Member States of the Council of Europe* –, richiedendo un "saper fare" specifico sia in ragione della gravità dell'illecito, della vulnerabilità delle vittime, delle caratteristiche dei perpetratori, sia in riferimento alla capacità del mediatore di riconoscere e promuovere nelle parti il riconoscimento di emozioni e sentimenti spesso distruttivi e pervasivi.

Il documento di riferimento più analitico sugli standard di formazione del mediatore resta comunque la Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa, relativa alla qualificazione della figura del mediatore in ambito penale, la quale richiede che:

(a) i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie (art. 22);

(b) i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un *training* nel servizio prima di intraprendere l'attività di mediazione (art. 24);

(c) i mediatori dovrebbero acquisire, attraverso la formazione, "un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato nonché una conoscenza base del sistema penale" (art. 24).

La questione della formazione è stata affrontata anche nel rapporto finale del tavolo 13 della consultazione pubblica denominata "Stati generali dell'esecuzione della pena" istituita con decreto ministeriale 8 maggio 2015, secondo cui il percorso formativo del mediatore penale dovrebbe prevedere:

(A) una formazione teorico-pratica sulla giustizia riparativa e su tutti i suoi programmi.

Il mediatore deve inoltre maturare la capacità di costruire e seguire l'iter di una mediazione in ogni sua fase ed elaborare un modello operativo per il funzionamento concreto di un centro per la



giustizia riparativa (redigere e gestire il fascicolo della mediazione, contattare le parti, svolgere i colloqui preliminari e l'incontro di mediazione, compiere la restituzione dell'esito all'autorità giudiziaria, definire le attività riparative, seguire l'eventuale fase negoziale, realizzare il *follow up*, la verifica e il monitoraggio dell'attività, dialogare con tutti gli attori coinvolti nel percorso).

(B) una formazione sugli aspetti giuridico-istituzionali e criminologici connessi alla giustizia riparativa che consenta di acquisire: elementi di diritto e procedura penale, di diritto penitenziario, con particolare attenzione alla normativa sovranazionale relativa alla giustizia riparativa e alla mediazione; elementi di vittimologia e competenze circa la normativa di tutela e protezione delle vittime di reato; nozioni di criminologia, con particolare attenzione alla eziologia del crimine, ai fattori criminogenetici e alle tecniche di neutralizzazione, in sintesi a tutte quelle competenze indispensabili per lavorare con vittime e autori di reato.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di tre capi riguardanti, nell'ordine: le disposizioni generali, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa e la descrizione dei singoli programmi di giustizia riparativa.

Il Capo I – disposizioni generali – contiene, all'articolo 1, la definizione di giustizia riparativa. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto per tutti i condannati e gli internati, senza sbarramenti oggettivi o preclusioni soggettive. Tutte le vittime, qualora lo richiedano, possano partecipare a programmi di giustizia riparativa, a prescindere dal fatto che il condannato abbia già interamente scontato la pena.

L'articolo 2 è dedicato alle garanzie dei programmi di giustizia riparativa. In particolare è richiesto che le parti che accedono ai programmi di giustizia riparativa siano informate in modo dettagliato sul significato del programma, le modalità del suo svolgimento, le finalità e gli esiti. Tale previsione, sostanzialmente, richiede alle parti che accedono al programma un consenso libero e informato sul programma stesso. È sempre prevista la possibilità di revocare il predetto consenso. In tale previsione normativa è chiarita la natura confidenziale del programma con il conseguente divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti nel contesto di giustizia riparativa e la previsione secondo cui i mediatori non possono deporre su quanto accaduto o dichiarato nello svolgimento del programma di giustizia riparativa, nei limiti del fatto per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa e la formazione dei mediatori penali.



I servizi di giustizia riparativa sono promossi attraverso convenzioni e protocolli tra il Ministero della giustizia e gli enti territoriali o le Regioni, per l'istituzione, a carico della finanza regionale o locale, di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello.

La norma contiene una disposizione programmatica volta a promuovere la formalizzazione di criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale e forme di accreditamento per i centri che si costituiranno da co-definire con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, soprattutto, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituzionalmente deputato alla regolazione e al supporto in materia di istruzione scolastica, universitaria e alta formazione. A questo scopo al comma 4 sono stabiliti i requisiti minimi di accesso, individuati nel possesso di laurea triennale o di iscrizione a un ordine o albo professionale. La disposizione si spiega con la necessità, da un lato, di consentire l'accesso alla professione e alla formazione a soggetti particolarmente qualificati e, dall'altro, di preservare le competenze specifiche già acquisite di chi, iscritto in albi professionali, svolge oggi attività di mediazione penale, pur non essendo in possesso di laurea. Si tratta di una situazione destinata a esaurirsi nel tempo, riferibile, per esempio, agli iscritti nella sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, per i quali oggi è espressamente prevista la laurea, che abbiano, tuttavia, ottenuto l'iscrizione a seguito dell'esame di Stato abilitante in epoca anteriore al 2001.

Il Capo II – sulle modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa – esordisce con una norma (l'articolo 4) dedicata all'obbligo di informazione nei confronti del condannato. L'informazione circa la possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa può essere data da tutte le professionalità che, a vario titolo, entrano in contatto con l'autore o con la vittima di reato (non solo magistrati, ma anche difensori, operatori dei servizi sociali, dell'UEPE, ecc.).

L'articolo 5 disciplina l'avvio e la prosecuzione del programma di giustizia riparativa. Il programma intrapreso può proseguire, se vi è il consenso dell'interessato, anche dopo la scarcerazione o la conclusione della misura alternativa o di comunità.

Il Capo III è dedicato alla descrizione dei procedimenti di giustizia riparativa.

L'articolo 6 contiene un elenco dei principali programmi di giustizia riparativa, descritti nelle linee essenziali. Tale elenco non deve essere inteso come tassativo in quanto contiene l'indicazione dei programmi di giustizia riparativa maggiormente utilizzati nella prassi che possono coinvolgere la comunità.



L'articolo 7 concerne i doveri del personale addetto ai servizi di giustizia riparativa, che si sostanziano nell'obbligo di riservatezza sugli atti compiuti e sul contenuto delle attività svolte.

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa a partire dall'acquisizione del consenso (libero, informato, ritraffabile) delle parti, condizione per l'avvio di ogni percorso. Tanto la responsabilizzazione del reo quanto il riconoscimento, da parte di quest'ultimo, dell'esperienza di vittimizzazione è fondamentale che siano promossi, nel contesto dei programmi di giustizia riparativa, con pieno rispetto della dignità della persona.

I fondamenti teorici e le *best practices* della giustizia riparativa richiedono che l'accordo di riparazione raggiunto dalle parti sia preceduto da un percorso di narrazione del proprio vissuto, il che spiega perché la riparazione possa avere anche e soprattutto un contenuto simbolico. Questo distingue concettualmente in modo netto i programmi e la *ratio* della *restorative justice* da tutte le risposte risarcitorie, di indennizzo, orientate a promuovere lavori di utilità sociale rispetto alle quali si evocano aspetti "riparatori".

L'esito del programma è comunicato con una relazione scritta al magistrato di sorveglianza competente. Nella relazione citata è possibile descrivere l'andamento del percorso e i contenuti dell'accordo ove vi sia il consenso delle parti coinvolte nel programma di giustizia riparativa.

L'articolo in esame prevede espressamente, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che l'esito negativo del programma di giustizia riparativa non possa in alcun modo condizionare l'esecuzione della pena in corso né influire sulla concessione di misure alternative o dei benefici penitenziari.

Ai fini della valutazione del percorso di reinserimento sociale del condannato, la magistratura di sorveglianza tiene conto delle modalità con cui si è svolto e concluso il programma di giustizia riparativa.

L'articolo 9 detta la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"*, occupandosi nell'ottica del presente provvedimento, della riforma relativa alla materia della c.d. giustizia riparativa, riforma che - in astratto - era stata già operata con la legge 28 aprile 2014, n. 67, la quale estendeva l'istituto della "messa alla prova", previsto nell'ambito del processo minorile, anche ai reati commessi da adulti puniti con la pena edittale fino a quattro anni di reclusione sola o congiunta a pena pecuniaria.

In tali casi, l'imputato può chiedere la sospensione del processo e la c.d. "messa alla prova" che consiste in una condotta tendente all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, al risarcimento del danno dal medesimo cagionato. La peculiarità dell'istituto è nella realizzazione, già nella fase procedimentale, cioè ancora in corso di lite, di un percorso diverso rispetto a quello personale restrittivo custodiale, il cui impianto è ispirato e mutuato dalla misura alternativa alla detenzione "dell'affidamento in prova ai servizi sociali", al fine di evitare all'imputato - ancor prima della sua condanna definitiva - i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

La prospettiva di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella ricerca condivisa di un possibile accordo di riparazione, realizza un duplice obiettivo:

- da un lato, anche nei procedimenti penali nei confronti degli adulti, si intende valorizzare il ruolo della vittima, attraverso l'istituto della mediazione - già previsto nell'ambito del processo minorile - istituto che viene inserito tra gli interventi tutelari, con la finalità di responsabilizzare il reo e dare voce alla sofferenza della parte lesa;
- dall'altro, l'esito positivo di un accordo riparativo tra autore e vittima del reato permette di definire anticipatamente l'iter processuale con conseguente riduzione delle pendenze a livello di carichi procedimentali e di riduzione dei costi connessi alle relative spese giudiziarie.

La previsione di una giustizia riparativa ricomprende, comunque, i condannati e gli internati, i quali ugualmente possono accedere al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dar prova di una capacità di reinserimento sociale attraverso programmi rieducativi che favoriscono il



contatto con le vittime dei reati. Per la finalità appena detta, il programma riparatorio può, infatti, proseguire anche dopo la scarcerazione del condannato o la conclusione della misura alternativa o di comunità.

Lo schema di decreto legislativo si compone di **tre Capi**, riguardanti, nell'ordine: le disposizioni generali, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa e la descrizione dei singoli programmi di giustizia riparativa, per complessivi **nove articoli**.

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

*L'articolo 1 (Nozione di giustizia riparativa)* contiene la definizione della "giustizia riparativa", elaborata alla luce delle indicazioni provenienti da organismi di livello internazionale, quali le raccomandazioni provenienti dal Consiglio d'Europa, i principi fondamentali dei programmi in materia penale delle Nazioni Unite e le direttive dell'Unione europea nonché dalle elaborazioni concettuali della dottrina internazionale. La norma contiene la previsione di programmi *ad hoc* che possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte senza che dalla loro mancata accettazione possano derivare ricadute a livello sanzionatorio o di applicazione di benefici e sconti di pena.

Nell'ambito della disposizione, poi, è previsto che i programmi di giustizia riparativa siano realizzati attraverso l'apporto dei c.d. "mediatori penali", figure professionali che devono essere in possesso almeno di laurea universitaria triennale in vari settori e in materie diverse, quali quelle giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche, ovvero devono essere iscritti ad un ordine o albo professionale, con specifica esperienza in relazione alle citate materie e i cui nominativi sono inseriti in appositi elenchi la cui tenuta, controllo e vigilanza, quali adempimenti rientranti nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del Ministero della giustizia, potrà essere assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli stessi mediatori, pertanto, hanno la possibilità di incontrarsi, di discutere del reato, dei suoi effetti, di progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente, anche impegni volontari di riparazione del danno causato. *Si rappresenta, comunque, che tali soggetti già operano alle dipendenze delle amministrazioni statali e locali, soprattutto quelle comunali e che adempiono in seno alle stesse i loro compiti istituzionali, senza percepire compensi, gettoni,*





*rimborsi ed altre forme di indennità per le attività svolte in qualità di mediatori. I compiti connessi all'attuazione dei suddetti programmi di giustizia riparativa, pertanto, vengono svolti dalle sopraindicate figure professionali senza la previsione di alcuna forma di compenso, comunque denominato.*

*I criteri di individuazione della figura professionale in esame e i principi deontologici cui devono ispirare la loro attività verranno definiti nel decreto emanato ai sensi del successivo articolo 3 del presente provvedimento. Si assicura, da ultimo, che l'individuazione delle succitate figure professionali nella categoria dei mediatori penali non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

*L'articolo 2 (Garanzie dei programmi di giustizia riparativa) si occupa delle garanzie dei programmi di giustizia riparativa. Innanzitutto, chiunque acceda ai programmi di giustizia riparativa è informato sul significato del programma, le modalità con cui viene attuato, le finalità dei programmi stessi e monitorati i loro esiti. Il consenso delle parti, è reso in forma scritta, ed è sempre necessario e può in ogni momento essere revocato nelle medesime forme. È sancito il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede processuale e il divieto di deposizione testimoniale del mediatore per non causare forme di vittimizzazione secondaria. Si evidenzia che l'amministrazione penitenziaria già adempie all'informativa circa la possibilità di accesso a programmi di giustizia riparativa attraverso una carta dei servizi sociali posta a disposizione del condannato all'atto della sua entrata in istituto, mentre i servizi sociali dell'Ufficio dell'esecuzione penale esterna adempiono a tale attività informativa per i soggetti ammessi ai benefici alternativi alla detenzione. La disposizione, pertanto, si limita ad esplicitare adempimenti che vengono espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*L'articolo 3 (Servizi di giustizia riparativa, mediatori e formazione) detta le linee guida per l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa che devono essere individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di corte di appello.*

*I citati servizi sono promossi attraverso protocolli e convenzioni stipulati tra il Ministero della giustizia e gli enti locali (Regioni e Comuni in primo luogo) che organizzano i relativi servizi nell'ambito delle politiche sociali di loro competenza. Gli oneri relativi all'istituzione di tali servizi sono interamente a carico delle regioni o degli altri enti locali, che utilizzano a tal fine, le risorse disponibili a legislazione vigente nei limiti dei rispettivi bilanci - secondo quanto già attuato nell'ambito di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 6*



della legge 8 novembre 2000, n. 328 – sulla base dei piani nazionali, regionali e di zona. Si rappresenta, inoltre, che in data 13 novembre 2014, è stato realizzato il Protocollo Operativo tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità ed attività riparative e di utilità sociale.

Si consideri, inoltre, che nelle linee programmatiche del Ministero della giustizia per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno 2018, riferite alla Cassa delle ammende, all'articolo 2, comma 2, lettera d), del D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102, "Regolamento recante lo Statuto della Cassa delle ammende adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547", è previsto che l'Ente in esame possa finanziare attraverso propri fondi "programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attività volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilità del reo". A tale riguardo si evidenzia che sono in corso di realizzazione 343 progetti volti a raggiungere gli obiettivi prioritari posti a fondamento del nuovo Statuto della Cassa delle ammende, diretti ad innalzare i livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del sistema di reinserimento socio-lavorativo e assistenziale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità: tra tali obiettivi sono da ricomprendersi anche percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale, sull'esempio delle Best Practices già avviate in alcuni comuni italiani, quali ad esempio il "Progetto Writers" ed il "Focus Group di utilità sociale" in collaborazione con il Comune di Milano.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa risulta uno stanziamento per il triennio 2018-2020 pari ad euro 3.000.000. Tali risorse sono rinvenibili nell'ambito del bilancio della Cassa senza ricadute sulla finanza pubblica.

Sono favorite le iniziative che coinvolgano un ampio partenariato socio-istituzionale e che prevedano il cofinanziamento dell'ente partecipante, nonché l'integrazione con le progettualità finanziate con i programmi operativi nazionali e regionali della programmazione comunitaria 2014-2020.

Al Ministero della giustizia compete l'attività di coordinamento al fine di promuovere lo sviluppo dei programmi di giustizia riparativa e il monitoraggio dei dati forniti dagli enti presenti sul territorio, al fine di garantire l'uniformità delle azioni locali. Si segnala, a tale riguardo, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha già da tempo istituito l'Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale finalizzato prioritariamente ad



un'attività di supporto agli uffici di esecuzione penale esterna e agli istituti di pena con scambio di dati e notizie informative per uniformare le azioni di giustizia riparativa promosse dagli enti locali sul territorio. Alla finalità suddetta è predisposta una rete di referenti regionali che fungono da intermediari tra l'Osservatorio di cui si è detto e le strutture istituzionali ed operative dei diversi territori.

*La disposizione non presenta risvolti onerosi sotto il profilo finanziario, potendosi provvedere alle attività in essa contemplate tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze in materia di politiche sociali e nel limite delle risorse disponibili, iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, favoriscono l'istituzione di centri di ascolto per le vittime di reato e attraverso strutture specializzate assicurano sostegno ed assistenza terapeutica alle vittime, soprattutto in relazione alla commissione di reati di natura violenta. La disposizione contiene la previsione di una disciplina programmatica, di individuazione dei requisiti e dei criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale - soggetto intermediario di cui si è ampiamente trattato al precedente articolo 1 - nonché per l'accesso a percorsi formativi e di aggiornamento professionale dei medesimi mediatori - che potranno essere organizzati dagli stessi ordini professionali di cui fa parte ciascun mediatore, da enti locali o associazioni di promozione sociale - oltre a forme di accreditamento per i centri che si costituiranno per i servizi di giustizia riparativa. Tuttavia, è da sottolineare che i programmi di giustizia riparativa di cui si sta discutendo, pur essendo prodromici all'eventuale definizione del procedimento penale e all'espiazione della pena in un istituto penitenziario o in una comunità - qualora sussistano i presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi - non rivestono carattere di obbligatorietà restando, comunque, subordinati alla preventiva prestazione del consenso delle parti interessate (vittima e reo), secondo i criteri stabiliti all'articolo 6 del presente schema di decreto nonché all'esistenza di luoghi e locali idonei messi a disposizione dalle strutture già esistenti ed operanti nell'ambito territoriale dell'ente di riferimento e nei limiti delle disponibilità dell'ente stesso.

*Infatti, a tale riguardo si rappresenta che i centri di ascolto per le vittime di reato che aderiscono al piano della giustizia riparativa vengono istituiti sempre nell'ambito di protocolli d'intesa e convenzioni realizzati tra enti territoriali ed amministrazione giudiziaria, in luoghi e strutture resi disponibili dagli stessi enti pubblici, regionali e locali, da associazioni no profit o di volontariato con svolgimento della loro attività a titolo volontario e gratuito, nei limiti dell'effettiva presenza degli ambienti e dell'idoneità delle strutture. Si tratta, pertanto, di servizi che trovano collocazione nell'ambito di organismi locali già esistenti (ad es. consultori, presidi medico-*



sanitari, sedi varie delle citate associazioni etc.) che mettono a disposizione degli stessi centri, le unità di personale, le dotazioni materiali, tecnologiche ed informatiche in loro possesso, senza che vi sia nei loro confronti pagamento di alcun canone per i locali e le attrezzature, ovvero corresponsione di alcun compenso, comunque denominato, per il personale che gli organismi sopra indicati mettono a disposizione.

La norma in esame, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## CAPO II

### MODALITA' DI ACCESSO AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

L'articolo 4 (*Obbligo di informazione*) introduce il Capo II che riguarda le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa. In tal senso, l'articolo in esame dispone di informare anche i condannati sulla possibilità di accedere a tali programmi in qualsiasi momento, garantendo che le comunicazioni avvengano in una lingua a lui comprensibile, tramite l'eventuale supporto di un mediatore culturale, figura già prevista nell'ambito del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Per quanto riguarda la figura del mediatore culturale di cui sopra, si rappresenta che il reperimento di tali professionalità potrà avvenire con le modalità già ampiamente consolidate nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso prestazioni occasionali di collaborazione professionale secondo le effettive esigenze trattamentali.

Tali tipologie di spese gravano attualmente alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria, all'azione: Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, sul capitolo 1766, p.g. 2 "Onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti", che reca uno stanziamento per l'anno 2018 di euro 3.021.155, per l'anno 2019 di euro 3.051.406 e per l'anno 2020 di euro 3.051.406.

Si rappresenta, inoltre, che diversi interventi tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2018, in particolare si segnala l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori 236 unità di assistenti sociali (rispetto alle 60 unità già autorizzate dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017) da destinare agli Uffici per l'esecuzione penale esterna (articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).



*L'articolo 5 (Avvio e prosecuzione del programma)* dispone che, una volta ricevuta la richiesta di avvio di un programma, il magistrato di sorveglianza competente per territorio trasmetta ai servizi di giustizia riparativa, che ne abbiano fatto richiesta, le informazioni e gli atti necessari per l'elaborazione del suddetto programma il quale, con il consenso dell'interessato, può proseguire anche successivamente allo spirare della pena o al termine della misura alternativa o di comunità applicata. *Si tratta di una norma di natura procedurale che non presenta alcun risvolto di carattere finanziario.*

### CAPO III

#### PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

*L'articolo 6 (Programmi di giustizia riparativa)* introduce il Capo III che si occupa della descrizione dei procedimenti di giustizia riparativa. La disposizione contiene un elenco dei principali programmi, descritti nelle linee essenziali. Tale elenco non deve essere inteso come tassativo in quanto contiene l'indicazione dei programmi di giustizia riparativa maggiormente utilizzati nella prassi che possono coinvolgere la comunità. *La disposizione ha carattere ordinamentale e descrittivo e non presenta profili onerosi per la finanza pubblica.*

*L'articolo 7 (Doveri del personale addetto ai servizi di giustizia riparativa),* a completamento di quanto già precisato al precedente articolo 6, definisce gli obblighi del personale appartenente ai servizi di giustizia riparativa, che si sostanziano nell'obbligo di riservatezza dei dati personali delle parti, trasmessi dall'autorità giudiziaria: tra tale personale è ricompreso anche il mediatore penale.

*La presente norma ha natura precettiva e non rileva dal punto di vista finanziario.*

*L'articolo 8 (Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa)* disciplina lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa a partire dall'acquisizione del consenso delle parti che deve essere libero, informato e con possibilità di ritrattazione e posto come condizione essenziale per l'avvio di ogni percorso. Si tratta di programmi che mirano a conseguire la "responsabilizzazione del reo" e la partecipazione della vittima al procedimento penale senza, tuttavia, farle rivivere la situazione pregressa, cercando di evitare il rischio di una c.d. "vittimizzazione secondaria". Nel



caso di previsione di accordi riparativi questi devono essere verificati dal mediatore penale nella loro interezza e in maniera da garantire il rispetto della dignità della persona: motivo per cui, prima ancora che la riparazione offerta e accettata, assume particolare rilevanza il *percorso di narrazione* sia della vittima che del reo e ingenera la consapevolezza del gesto deviante e della dimensione globale dell'offesa, della dignità da ricostruire, delle relazioni da riparare per promuovere fiducia e rafforzare il senso di sicurezza. Attesa la delicatezza del programma riparativo, quindi, è stato espressamente previsto che l'esito del programma sia comunicato in forma scritta al magistrato di sorveglianza competente per territorio, con descrizione, se opportuno, dell'andamento del percorso stesso e dei contenuti dell'accordo riparativo; l'esito negativo del percorso, tuttavia, non può in nessun modo condizionare l'esecuzione della pena in corso o influire sulla concessione di misure alternative alla detenzione o sui benefici premiali previsti dall'ordinamento penitenziario.

*Trattasi di norma che scandisce i compiti già previsti istituzionalmente per le figure professionali che già operano nell'ambito della giustizia e che successivamente verranno ridefinite come "mediatori penali". Pertanto, la sua natura precettiva e procedurale esclude i profili di carattere finanziario.*

*L'articolo 9 (Clausola d'invarianza finanziaria) detta la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Si confermano gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi realizzabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 11 novembre 2000 n. 196, è avvenuta ed è:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regista del Tribunale dello Stato

14 MAG. 2018





Ministero della Giustizia  
UFFICIO LEGISLATIVO

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE REO-VITTIMA”

### ANALISI TECNICO-NORMATIVA

#### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

##### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*”, e, in particolare l'articolo 1, comma 85, lettera f). Il provvedimento introduce per la prima volta, nel nostro sistema, un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o espressi attraverso un reato) che si avvale di metodi comunicativo-dialogici volti a promuovere l'incontro tra autore e vittima (si pensi alla *mediazione*), la responsabilizzazione dell'autore di reato, la riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto altresì a riconoscere la centralità, nel procedimento penale, della vittima, chiamata a partecipare e ad intervenire nel procedimento con un ruolo attivo, come soggetto e non più come mero mezzo di prova, così come richiesto dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015.

L'intervento normativo consentirà di realizzare la responsabilizzazione e la risocializzazione del reo nonché garantire la partecipazione della vittima nel procedimento penale in corso senza il rischio di vittimizzazione secondaria. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è infatti subordinato all'acquisizione del consenso delle parti (reo e vittima) libero, informato e revocabile.

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento persegue obiettivi pienamente coerenti con il programma di Governo.

##### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il complessivo intervento, che adegua la normativa interna agli orientamenti giurisprudenziali pure di stampo europeo, riguarda i programmi di giustizia riparativa da espletare nella fase esecutiva della pena ma applicabili anche ai percorsi di giustizia riparativa già previsti dal legislatore nel corso del processo ordinario di cognizione

La valorizzazione della vittima e la necessità di tutelarla, nella fase della esecuzione della pena, così come richiesto dalla Direttiva n. 29 del 2012 costituiscono un vincolo derivante dall'ordinamento dell'Unione europea capace di orientare le scelte del legislatore nazionale. Al comma 2 dell'articolo 12, la Direttiva n. 29 del 2012 stabilisce che “[g]li Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio”. Dalla lettura congiunta dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 8 della summenzionata Direttiva secondo cui “gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale”, deriva l'obbligo per gli Stati membri di rendere disponibili i servizi di giustizia riparativa.

Già la riforma operata con legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, ha esteso la possibilità di ricorrere a pratiche di mediazione anche per reati commessi da adulti puniti in astratto con pena fino a quattro anni di reclusione, nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova, istituto che ricalca, nelle linee portanti, l'omologo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.

Sebbene la legge delega preveda di introdurre la giustizia riparativa con esclusivo riferimento all'esecuzione della pena (anche extra-muraria), è tuttavia consentito al legislatore delegato di strutturare una normativa di settore che risponda ad un preciso obbligo sovranazionale.

Anche la “Proposta di Raccomandazione del Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in ambito penale 2018” auspica un potenziamento dei programmi di giustizia riparativa in sinergia con il sistema penale.

Ne è derivata la scelta di prevedere, in una legge autonoma, le disposizioni in materia di giustizia riparativa concernenti le garanzie, i presupposti applicativi, il tipo di programmi, le condizioni di accesso, lo standard di formazione dei mediatori, l'utilizzabilità degli esiti dei singoli programmi nell'ambito del procedimento.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Il presente schema di decreto legislativo introduce modifiche alle leggi vigenti.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali e penitenziarie) riservata alla competenza dello Stato.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.



**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno i principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R (2006)2 del Consiglio di Europa).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Lo schema di decreto legislativo prevede novelle legislative.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Sono previste abrogazioni.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia  
UFFICIO LEGISLATIVO

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE REO-VITTIMA"

### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

#### SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) **La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente schema di decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", e, in particolare l'articolo 1, comma 85, lettera f).

Il provvedimento introduce, per la prima volta, nel sistema dell'esecuzione della pena, programmi di accesso alla giustizia riparativa fondati su un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o espressi attraverso un reato) volto a promuovere l'incontro tra autore e vittima (si pensi alla *mediazione*), la responsabilizzazione dell'autore di reato, la riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso.

L'esigenza è di assicurare l'accesso ai servizi di giustizia riparativa della vittima secondo le indicazioni contenute nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015.

Al comma 2 dell'articolo 12, infatti, la Direttiva n. 29 del 2012 stabilisce infatti che "[g]li Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio".

Dalla lettura congiunta dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 8 della summenzionata Direttiva secondo cui "gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale", deriva l'obbligo per gli Stati membri di rendere disponibili i servizi di giustizia riparativa.

Tuttavia, già la riforma operata con legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", ha esteso la possibilità di ricorrere a pratiche di mediazione anche per reati commessi da adulti puniti in astratto con pena fino a quattro anni di reclusione, nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova, istituto che ricalca, nelle linee portanti, l'omologo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Lo schema di decreto legislativo in esame riconosce, così, la centralità, nel procedimento penale, della vittima, chiamata a partecipare e ad intervenire nel procedimento con un ruolo attivo, come soggetto e non più come mero mezzo di prova, così come richiesto dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015.

L'intervento normativo risponde, altresì, all'esigenza sociale di perseguire una maggiore responsabilizzazione del reo con la conseguente riduzione del rischio di recidiva dei condannati con una pregressa esperienza carceraria. Il coinvolgimento libero, consapevole e volontario degli autori di reato ai programmi di giustizia riparativa in favore della vittima, favorisce, infatti, soprattutto ove sia esperibile il coinvolgimento della comunità di appartenenza del reo, la risocializzazione della persona e il ripristino della pacifica convivenza.

Sotto questo profilo, si è ritenuto di analizzare e riportare i dati elaborati dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, relativi all'applicazione dell'istituto della messa alla prova introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n.67. Come noto, il programma di messa alla prova prevede, all'art. 464 bis del codice di procedure penale, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa".

E' di tutta evidenza come l'avvio dei programmi di giustizia riparativa nel processo ordinario di cognizione e il monitoraggio dei dati di utilizzo dell'istituto, consente di immaginare i positivi effetti dell'impiego degli stessi programmi nella fase della esecuzione della pena.

Giova precisare che i dati riportati si riferiscono all'anno 2016 e potrebbero risentire di qualche difetto di qualità connesso sia alla circostanza che si tratta di un istituto ancora in fase di prima applicazione sia alla modalità di rilevazione non automatizzata.

Il monitoraggio ha interessato nel complesso 280 uffici giudiziari (140 Procure della Repubblica e 140 Tribunali) che diventano 560 unità di rilevazione considerando nei Tribunali le singole sezioni competenti di singoli passaggi della procedura in oggetto (gip, gup e dibattimento) e la Corte di Cassazione.

Del totale delle 560 unità di rilevazione il tasso di rispondenza è stato del 59,3% per le Procure della Repubblica e del 50% per i Tribunali, nell'insieme delle tre sezioni.

Dopo due anni e mezzo di applicazione della normativa oggetto della rilevazione i dati evidenziano che nel 2016, sono state emesse dal GUP 941 sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova e 2.326 sentenze emesse dal giudice del dibattimento. Le ordinanze emesse dai giudici a seguito di esito negativo della prova (ex art.464 septies co.2 c.p.p.), al fine di far riprendere al processo il suo corso, sono state 396 nel periodo in esame di cui 37 emesse dal GUP e 359 dal giudice del dibattimento.

Considerando la stessa percentuale di uffici rispondenti alla rilevazione, rispetto ai dati elaborati l'anno precedente, il numero di sentenze emesse a seguito di esito positivo della prova è raddoppiato (al 28 febbraio 2016 risultavano emesse 1.521 sentenze) mentre il numero di ordinanze emesse a seguito di esito negativo della prova si è mantenuto costante (le ordinanze al 28 febbraio 2016 risultavano 382).

1 GENNAIO 2016 - 28 febbraio 2017		
Uffid	Sentenze emesse ex art.464 septies co.1 c.p.p.	ordinanze emesse ex art.464 septies co.2 c.p.p.
<b>GUP</b>	941	37
<b>Dibattimento</b>	2.326	359
<b>Totale</b>	<b>3.267</b>	<b>396</b>

Nel periodo 1 gennaio 2016 – 28 febbraio 2017 gli imputati hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova sia in fase di indagini preliminari che prima dell'apertura del dibattimento. In particolare le richieste pervenute in fase di indagini preliminari sono state 1.737 di cui il 80% accolte mentre il 3% sono state rigettate dal Pm..

In fase dibattimentale il 50% degli Uffici rispondenti (Gup e Dibattimento) ha registrato 6.213 richieste di sospensione di cui l'86% accolte e il 3% rigettate. Si evidenzia che l'11% in dibattimento e il 17% in fase di indagine preliminare delle richieste pervenute agli Uffici nel periodo considerato, non ha avuto ancora registrato un esito di accoglimento o di diniego da parte del Pm o del Giudice competenti e sono quindi pendenti. Rispetto alla rilevazione effettuata al 28 febbraio 2016 i dati evidenziano che le richieste di sospensione del processo con messa alla prova si mantengono più o meno costanti; la percentuale di accoglimenti è più elevata rispetto al dato dell'anno precedente.

1 GENNAIO 2016 - 28 febbraio 2017					
Fase del procedimento	Richieste di sospensione del procedimento ex art.464 ter	di cui: accolte	di cui: rigettate	% accolte	% rigettate
Indagini preliminari	1.737	1.382	48	80%	3%
Dibattimento	6.213	5.365	190	86%	3%
<b>Totale</b>	<b>7.950</b>	<b>6.747</b>	<b>238</b>	<b>85%</b>	<b>3%</b>

Pur sapendo che gli Uffici non sono ancora in grado di elaborare i dati relativi all'istituto della messa alla prova dai registri informatizzati, è stato chiesto di conoscere i motivi che spingono il giudice a rigettare la richiesta di sospensione del procedimento. E' emerso che per il 18% delle richieste è stato rigettato per improcedibilità, il 60% perché la richiesta era inammissibile e solo in 1 caso per età dell'imputato. Nel 22% dei casi residui il rigetto è dovuto ad altri motivi non rientranti nei tre casi sopra citati.

1 GENNAIO 2016 - 28 febbraio 2017			
Fase del procedimento	Richieste di sospensione del procedimento ex art.464 ter c.p.p. RIGETTATE		
	Motivi del rigetto		
	Improcedibilità	Inammissibilità	Età
Indagini preliminari	2	41	0
Dibattimento	41	102	1
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>143</b>	<b>1</b>

La Corte di Cassazione nel periodo considerato ha ricevuto 67 ricorsi contro le ordinanze di decisione sulla messa alla prova, con un incremento del 42% rispetto all'anno precedente. Tali ricorsi sono stati tutti presentati da parte dall'imputato o dal PM.

Anno 2016 - 28 febbraio 2017	
Corte di Cassazione	Numero di ricorsi contro le ordinanze che decidono sull'istanza di messa alla prova art.464 quater co.7
presentati dall'imputato/PM	67
presentati dalla persona offesa	0
<b>Totale</b>	<b>67</b>

Dall'esame dei dati sopra riportati emerge chiaramente come l'ampio ricorso ai programmi di giustizia riparativa, inseriti per legge nella messa alla prova, consente di ritenere positiva la risposta dell'utenza al programma trattamentale e dunque favorevole la prognosi circa l'aumento di ricorso alle pratiche di

mediazione con l'effetto di assicurare una maggiore responsabilizzazione dell'autore della vittima e un coinvolgimento della vittima nella fase della esecuzione della pena.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'intervento normativo consentirà, nel breve e medio periodo, non solo di garantire la centralità, nel procedimento penale, della vittima, chiamata a partecipare e ad intervenire nel procedimento con un ruolo attivo, ma si può già immaginare come, nel medio e lungo termine, il ricorso a programmi di giustizia riparativa in fase di esecuzione della pena possa favorire una maggiore effettività complessiva della pena con la riduzione del ricorso al carcere.

Ad oggi, infatti, il numero di condannati che fanno rientro negli istituti penitenziari nonostante una pregressa detenzione risulta elevato, come dimostrano i dati forniti dall'ufficio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di seguito riportati.

Numero di carcerazioni precedenti	Detenuti presenti al 30/06/17			% su totale presenti		Numero di carcerazioni precedenti con condanna definitiva	Condannati presenti al 30/06/17			% su totale condannati	
	italiani	stranieri (*)	Totale	italiani	stranieri		italiani	stranieri (*)	Totale	italiani	stranieri
nessuna	10.706	10.991	21.697	28,6	56,6	nessuna	13.120	8.747	21.867	51,3	76,8
fino a 4	18634	7646	26.280	49,7	39,3	fino a 4	10999	2545	13.544	43,0	22,4
da 5 a 9	6320	717	7.037	16,9	3,7	da 5 a 9	1330	90	1.420	5,2	0,8
10 e oltre	1827	78	1.905	4,9	0,4	10 e oltre	112	3	115	0,4	0,0
<i>totale detenuti con precedenti</i>	<i>26781</i>	<i>8441</i>	<i>35222</i>	<i>71,4</i>	<i>43,4</i>	<i>totale detenuti con precedenti</i>	<i>12441</i>	<i>2638</i>	<i>15079</i>	<i>48,7</i>	<i>23,2</i>
Totale detenuti	37.487	19.432	56.919	100,0	100,0	Totale detenuti	25.561	11.385	36.946	100,0	100,0

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S. I. A. - Sezione Statistica

(\*) per gli stranieri il numero di carcerazioni precedenti potrebbe essere sottostimato a causa delle maggiori difficoltà nell'identificazione di questi soggetti rispetto agli italiani. Inoltre trattandosi per lo più di extracomunitari senza permesso di soggiorno è probabile che dopo la scarcerazione vengano espulsi o che si trasferiscano in un altro Paese.

Soggetti scarcerati nel 2006 e rientrati successivamente in carcere (con una nuova matricola) - Aggiornamento al mese di dicembre 2016

Cittadinanza	soggetti scarcerati nel 2006 (*)			di cui condannati definitivi		
	totale	di cui rientrati con una nuova matricola	% rientrati con una nuova matricola	totale	di cui rientrati con una nuova matricola (**)	% rientrati con una nuova matricola
italiani	60.985	29.060	48%	31.831	11.855	37%
stranieri (***)	47.272	10.541	22%	15.586	2.839	18%
totale	108.257	39.601	37%	47.417	14.694	31%

Fonte: Ministero della Giustizia - DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica

(\*) non comprende gli usciti in misura alternativa oppure agli arresti domiciliari. Il provvedimento di indulto concesso nel 2006 ha provocato un aumento nel numero degli usciti. (\*\*) comprende i soggetti rientrati con almeno una condanna definitiva

(\*\*\*) il numero di rientrati stranieri potrebbe essere sottovalutato a causa delle difficoltà nell'identificazione di questi soggetti rispetto agli italiani

Nota: i dati si riferiscono ai soggetti e non ai flussi. Pertanto un soggetto uscito/rientrato più volte viene conteggiato una sola volta. Non vengono considerati i rientrati da misura alternativa/arresti domiciliari.



**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori che consentiranno la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi sono rappresentati dai dati relativi all'accesso delle parti (reo e vittima) ai programmi di giustizia riparativa, all'incremento del numero di coloro che accederanno alle pratiche di mediazione, cui dovrebbe verosimilmente corrispondere, per l'effetto di responsabilizzazione e di risocializzazione del reo che la giustizia riparativa reca, una diminuzione del numero di coloro che, avendo già vissuto l'esperienza del carcere, vi faranno rientro.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, la magistratura requirente, giudicante e di sorveglianza, nonché gli uffici dell'amministrazione deputati alla gestione del settore penitenziario e dell'esecuzione penale. Tra i soggetti privati, sono interessati gli autori di reato, le vittime e gli operatori professionali del settore.

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Il decreto delegato recepisce gran parte degli esiti dei lavori del Tavolo 13 degli "Stati generali sull'Esecuzione Penale", consultazione pubblica istituita con decreto ministeriale 8 maggio 2015.

La predetta consultazione, volta, tra le altre cose, a promuovere, alimentare e sostenere l'elaborazione scientifica e normativa della giustizia riparativa, anche attraverso lo studio comparativo con gli altri sistemi europei, ha avuto una composizione variegata, con la presenza di un docente universitario, un magistrato, un avvocato, un rappresentante del volontariato, un direttore d'Istituto penitenziario ed alcuni dirigenti dell'amministrazione penitenziaria.

La relazione finale del Tavolo 13 ha evidenziato la necessità: di affrontare il profilo definitivo della giustizia riparativa sulla base delle indicazioni sovranazionali in materia e di indicare espressamente le caratteristiche qualitative indefettibili dei programmi di giustizia riparativa (proposta n. 2 del tavolo 13); di implementare la giustizia riparativa non solo nella fase della esecuzione della pena ma altresì in quella di cognizione (proposta n. 3 del tavolo 3); di prevedere per tutti gli operatori del settore coinvolti il mediatore una formazione teorico-pratica sulla giustizia riparativa e su tutti i suoi programmi, così come una formazione teorica sugli aspetti giuridico-istituzionali e criminologici connessi alla giustizia riparativa (proposte nn. 5, 6 e 7 del tavolo 13).

Nella predisposizione del decreto delegato, in accoglimento delle citate proposte, si è ritenuto di definire la giustizia riparativa come "*ogni procedimento che coinvolga l'autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità, diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze*", accogliendo, tra l'altro, le indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19, nei "Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters", elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, nella Raccomandazione R (2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 e nella Direttiva

2012/29/UE).

La definizione di giustizia riparativa riprende così l'approccio di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella ricerca condivisa di un possibile accordo di riparazione.

In relazione alla proposta n. 3 del tavolo sulla implementazione della giustizia riparativa anche nella fase ordinaria di cognizione, l'art. 1 del decreto in esame ha previsto la possibilità di estendere ai programmi di giustizia riparativa previsti dalla legge, anche prima della fase esecutiva, le disposizioni contenute nel testo in esame, in quanto compatibili.

Da ultimo, con riferimento alle proposte 5, 6 e 7 di assicurare l'aggiornamento e la formazione professionale di tutti gli operatori coinvolti nei programmi di giustizia riparativa (magistrati, avvocati, mediatori, assistenti sociali ed operatori penitenziari), si è ritenuto di prevedere una disciplina programmatica di individuazione dei criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale e forme di accreditamento per i centri che si costituiranno per i servizi di giustizia riparativa, da definire in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'Università dell'istruzione e della ricerca scientifica, istituzionalmente deputato alla regolazione e al supporto in materia di istruzione scolastica, universitaria e alta formazione. Tale previsione consentirà il raggiungimento di una formazione adeguata per gli assistenti sociali, gli operatori penitenziari e i mediatori, in ragione della complessità e delicatezza del compito svolto, dovute alla rilevanza penale dei conflitti e al rischio di vittimizzazione secondaria.

Nel corso dell'istruttoria non si è ritenuto opportuno consultare ulteriori soggetti esterni all'amministrazione pubblica anche in ragione della variegata composizione del tavolo 13 degli "Stati generali sull'Esecuzione Penale" che ha sostanzialmente garantito l'apporto qualificato di esponenti delle categorie professionali maggiormente coinvolte.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 103 del 2017.

A tale preliminare considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di dare compiuta attuazione alle previsioni di cui alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recepita con decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che ha previsto servizi di giustizia riparativa per le vittime di reato.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Nel merito sono state valutate opzioni alternative, ma si è preferita la presente in quanto frutto dei lavori specialistici di cui alla Sezione 2, con particolare riferimento alla necessità di introdurre per la prima volta nel sistema normativo un testo normativo unitario, specificamente dedicato alla giustizia riparativa piuttosto che intervenire sulle singole norme dell'ordinamento penitenziario già esistenti. Tale scelta consente così di

affrontare, in maniera sistematica, tutti gli aspetti connessi allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa e cioè le garanzie e i diritti delle persone coinvolte negli interventi di giustizia riparativa, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa e la descrizione dei procedimenti di giustizia riparativa.

In secondo luogo, a fronte della ben delimitata perimetrazione della delega che prevedeva l'introduzione dei programmi di giustizia riparativa nella sola fase della esecuzione della pena si è perseguito l'obiettivo di attribuire il massimo ambito applicativo ai principi e criteri in essa contenuti con la previsione secondo cui "ai programmi di giustizia riparativa previsti dalla legge, anche prima della fase esecutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto",

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di responsabilizzazione del reo e garantire la partecipazione della vittima nella fase di esecuzione della pena, senza il rischio di vittimizzazione secondaria.

Gli effetti non potranno che essere positivi, non solo in termini di riduzione del rischio di recidiva attesa la responsabilizzazione del reo che consegue alle pratiche mediatriche ma altresì in termini di più ampia tutela delle esigenze della vittima che potrà prendere parte alla fase di esecuzione della pena ed acquisire fiducia nel sistema penale.

La quantificazione degli effetti è opera impossibile perché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Quel che è certo è che si avrà comunque un complessivo vantaggio nel medio e lungo periodo.

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. La collaborazione e l'integrazione operativa tra esecuzione della pena in carcere ed esecuzione penale esterna restano, pertanto, la cifra fondamentale che deve caratterizzare l'azione degli istituti di pena e dei servizi penitenziari al fine di promuovere i programmi di giustizia riparativa. In tale ottica, va letta la circolare n. 37582 del 29.9.2016, a firma congiunta del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che disciplina la collaborazione tra gli Uffici di esecuzione penale esterna e gli istituti penitenziari nelle attività di osservazione e trattamento dei detenuti funzionali alla costruzione del progetto di libertà e all'avvio dei programmi di giustizia riparativa. Le indicazioni contenute nella citata circolare, sono dunque volte ad indirizzare le attività degli assistenti sociali e degli operatori negli istituti di pena, il cui impiego, anche in considerazione della esiguità delle risorse rispetto al fabbisogno, viene prioritariamente orientato verso i detenuti nelle condizioni di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'articolo 3 del decreto in esame detta le linee guida per l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa che devono essere individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di corte di appello. I citati servizi sono promossi attraverso convenzioni tra il Ministero della Giustizia e gli enti territoriali e le Regioni per mantenere e quindi garantire che gli stessi siano collocati nella sfera pubblica, ma a livello decentrato. Gli oneri relativi all'istituzione di tali servizi sono interamente a carico della regione e degli enti locali, mentre al Ministero della Giustizia compete l'attività di coordinamento al fine di promuovere lo sviluppo dei programmi di giustizia riparativa e il monitoraggio dei dati forniti dagli enti presenti sul territorio, al fine di garantire l'uniformità delle azioni locali. Gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze in materia di politiche sociali, favoriscono l'istituzione di centri di ascolto per le vittime di reato e attraverso strutture specializzate assicurano sostegno ed assistenza terapeutica alle vittime, soprattutto in relazione alla violazione dei reati di natura violenta.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Il decreto legislativo, attenendo alla materia penitenziaria, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, ma al contrario aumenta la fiducia, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, nel sistema giudiziario con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame i magistrati requirenti, giudicanti e di sorveglianza, nonché le amministrazioni deputate alla gestione del settore penitenziario e dell'esecuzione penale.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

**C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero dei soggetti che accederanno ai programmi di giustizia riparativa;
- il numero di reingressi negli istituti penitenziari da parte dei soggetti reduci da pregressa esperienza carceraria.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei dati di cui alla Sezione 1, lettera C);
- verifica del numero delle convenzioni che verranno stipulate tra il Ministero della Giustizia, gli enti territoriali e le Regioni;
- verifica del numero dei centri di ascolto per le vittime del reato gestite da enti territoriali, nell'ambito delle competenze in materia di politiche sociali in rapporto al numero delle richieste delle vittime di aderire ai programmi di giustizia riparativa;
- verifica del numero di programmi di giustizia riparativa conclusi con esito positivo

## **SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi a un livello minimo di regolazione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze dell'Unione europea, non provvedendosi, infatti, al recepimento di una direttiva.